

Protezione dei depositi bancari

Nel momento in cui una banca appare minacciata da un concreto rischio di insolvenza, molti clienti si chiedono quanto siano sicuri i risparmi depositati sui propri conti bancari. In Svizzera i depositi dei clienti bancari sono tutelati, da un lato, dal sistema della garanzia dei depositi, dall'altro, dal trattamento privilegiato in caso di fallimento. Questo approccio consente di ridurre il rischio di eventuali perdite.

La protezione dei depositanti persegue due obiettivi: da un lato, i depositanti devono essere tutelati da eventuali perdite. La base di sostentamento dei clienti bancari deve essere infatti garantita anche se la "loro" banca dichiara fallimento. Dall'altro, la protezione dei depositanti rafforza la stabilità del sistema, in quanto consente di evitare una corsa agli sportelli bancari, inoltre comporta una contestuale riduzione del rischio di contagio in caso di crisi bancarie. Al riguardo, in Svizzera sono considerati depositi privilegiati gli importi fino a CHF 100 000 per cliente. Qualora tali depositi siano detenuti presso la succursale svizzera di una banca, sono protetti dalla garanzia dei depositi.

Sistema su tre livelli: banca – garanzia dei depositi – massa fallimentare

Pur con un certo grado di semplificazione, è possibile affermare che la tutela dei depositi in Svizzera si basa su un sistema a tre livelli: in prima istanza, i depositi privilegiati vengono immediatamente pagati attingendo alla liquidità disponibile presso la banca fallita. Qualora i mezzi liquidi disponibili non risultino sufficienti per coprire tutti i depositi bancari privilegiati, per questi ultimi subentra in seconda battuta la garanzia dei depositi, a condizione che gli stessi siano contabilizzati in Svizzera (cd. depositi garantiti). Tutti gli istituti bancari in Svizzera che accettano de-

positi dalla clientela sono tenuti ad aderire al sistema della garanzia dei depositi. In terzo luogo, in caso di fallimento i depositi occupano un rango privilegiato e vengono soddisfatti congiuntamente ai crediti della seconda classe.

A differenza dei depositi (liquidità), azioni, quote in investimenti collettivi di capitale e altri valori mobiliari detenuti nel deposito titoli appartengono direttamente al cliente e in caso di fallimento vengono integralmente incorporati dal patrimonio della banca e consegnati al cliente.

Funzionamento della protezione dei depositanti

In caso di fallimento di una banca, i depositi bancari privilegiati vengono immediatamente corrisposti, compatibilmente con i mezzi liquidi disponibili. La FINMA definisce l'importo massimo in funzione di ogni singolo caso. In questo modo è possibile soddisfare il maggior numero possibile di piccoli investitori prima dell'apertura della procedura fallimentare ordinaria. Se i mezzi liquidi disponibili non risultano sufficienti per la copertura dei depositi bancari privilegiati, subentra la garanzia dei depositi. Non appena la FINMA ha disposto l'apertura di un fallimento, ne dà notizia al titolare della garanzia dei depositi e lo informa circa il fabbisogno di liquidità per il pagamento dei depositi garantiti. I mezzi finanziari necessari

Livelli 1

Dalla liquidità disponibile presso la **banca** vengono pagati ai clienti depositi bancari privilegiati (esclusi i depositi previdenziali) fino a CHF 100 000 in Svizzera e all'estero.

Livelli 2

La **garanzia dei depositi** copre i depositi bancari privilegiati delle succursali svizzere (esclusi i depositi previdenziali) fino a CHF 100 000.

Livelli 3

Nella **massa fallimentare** (seconda classe) i depositi bancari e previdenziali sono rispettivamente coperti fino a CHF 100 000 in Svizzera e all'estero.

Protezione dei depositi bancari

vengono messi a disposizione della FINMA e/o del soggetto da essa incaricato entro un termine di 20 giorni da parte degli altri membri dell'associazione, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 6 miliardi. La metà dell'obbligo contributivo deve essere detenuta dagli istituti membri come liquidità supplementare. Viene inoltre perseguito un pagamento integrale di tutti i depositi privilegiati al più tardi al momento della procedura fallimentare con la copertura dei depositi privilegiati mediante attivi detenuti in Svizzera, a cui la FINMA può accedere agevolmente.

I depositi presso fondazioni previdenziali e di libero passaggio, in particolare gli averi nel terzo pilastro e i conti di libero passaggio, sono privilegiati separatamente e anch'essi fino a un importo di CHF 100 000 per cliente. Essi non sono tuttavia inclusi nella garanzia dei depositi e vengono corrisposti all'istituto di previdenza soltanto nell'ambito della procedura fallimentare ordinaria (v. privilegio in caso di fallimento). I depositi della clientela e i depositi previdenziali eccedenti la soglia di CHF 100 000 per cliente vengono collocati, in caso di fallimento, nella terza classe e a livello di trattamento sono equiparati agli altri crediti.

Privilegio in caso di fallimento: in caso di fallimento, i depositi privilegiati vengono iscritti nella seconda classe. I clienti della banca che possiedono depositi privilegiati hanno quindi diritto al pagamento dei propri crediti dalla massa fallimentare immediatamente dopo i crediti della prima classe (fra cui crediti salariali e crediti della cassa pensione dei collaboratori).

Si ricorre al sistema della protezione dei depositanti soltanto in caso di fallimento. I provvedimenti qui descritti non devono essere confusi con la procedura adottata per il risanamento di una banca, la quale si colloca a monte. In caso di risanamento di una banca, i depositi privilegiati – diversamente da altri debiti contratti dalla banca – non possono essere obbligatoriamente convertiti in capitale proprio o ridotti.

Si fa ricorso al sistema della protezione dei depositanti solo in caso di fallimento.

Origini e riforme della protezione dei depositanti

La Svizzera accoglie nel proprio ordinamento una garanzia dei depositi e un trattamento privilegiato dei depositi in caso di fallimento sin dal 1930. Questo sistema è tuttavia rimasto a lungo inutilizzato, in quanto dal dopoguerra fino all'inizio degli anni '90 non si sono praticamente registrati episodi di insolvenza bancaria.

Sulla base degli elementi acquisiti nella procedura di fallimento della Spar- und Leihkasse Thun nel 1991 la protezione dei depositanti svizzeri è stata rielaborata in maniera approfondita e ampliata, con una contestuale estensione per quanto concerne la definizione e la portata dei depositi privilegiati. Il sistema di garanzia dei depositi si basa su un regime di autoregolamentazione, e nel 2005 è sfociato nella costituzione dell'associazione «Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri». Le attività in regime di autodisciplina sono soggette all'autorizzazione della FINMA.

Ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi, quali ad esempio la definizione di depositi privilegiati e garantiti, sono disponibili sul sito Internet della garanzia dei depositi (www.esisuisse.ch).

Già pochi anni dopo, la crisi finanziaria ha palesato la necessità di un'ulteriore riforma. La revisione urgente era incentrata su cinque elementi chiave: in primo luogo, l'importo massimo dei depositi privilegiati per ogni depositante e banca è stato innalzato dagli originari CHF 30 000 agli attuali CHF 100 000; in seconda battuta, le banche sono ora obbligate a detenere attivi svizzeri in misura pari al 125% dei loro depositi privilegiati, al fine di garantire che in Svizzera siano sempre disponibili sufficienti valori patrimoniali a copertura dei crediti dei clienti. In terza istanza, il pagamento immediato attingendo ai mezzi liquidi è stato strutturato in modo più flessibile e generoso; in quarto luogo, il limite superiore (limite massimo) del sistema di protezione dei depositanti è stato innalzato dai precedenti CHF 4 miliardi agli attuali CHF 6 miliardi; infine, quinto, i depositi presso le fondazioni di previdenza godono ora, separatamente e in aggiunta ai depositi bancari garantiti, di un privilegio pari a CHF 100 000 in caso di fallimento. Questi provvedimenti d'urgenza erano stati introdotti nel 2008 all'apice della recente crisi finanziaria, con validità limitata nel tempo. Nel 2011 il Parlamento ha poi recepito tali disposizioni nel diritto ordinario.